



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 103/18/CONS

**ORDINE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ UOMINI & AFFARI S.R.L.,
EDITRICE DELLA TESTATA GIORNALISTICA “AFFARI ITALIANI”
EDIZIONE ELETTRONICA, PER LA VIOLAZIONE DEL
COMBINATO DISPOSTO DELL’ART. 8, DELLA LEGGE
22 FEBBRAIO 2000, N. 28, DELLA DELIBERA N. 1/18/CONS
E DEL REGOLAMENTO ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 256/10/CSP**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Consiglio del 26 febbraio 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”;

VISTA la delibera n. 256/10/CSP, del 9 dicembre 2010, recante “*Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa*”;

VISTO il *Testo unico* dei doveri del giornalista, approvato dal Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti nella riunione del 27 gennaio 2016 e, in particolare, l’art. 10;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 209, del 28 dicembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302, del 29 dicembre 2017, con il quale sono stati convocati per il giorno 4 marzo i comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la delibera n. 1/18/CONS, del 10 gennaio 2018, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*”;

VISTA richiesta di controdeduzioni del 20 febbraio 2018 inviata alla testata giornalistica “*Affari Italiani*”, della società Uomini & Affari S.r.l. in merito alla pubblicazione, il 20 febbraio 2018, di un articolo intitolato “*Elezioni 2018 Pd crollo. Pd sotto 20%. Elezioni, numeri choc per Pd: eccoli - Elezioni 2018 sondaggi: da sabato*”;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

17 febbraio è vietata per legge la pubblicazione di sondaggi elettorali e sentiment sulle elezioni politiche 2018 del 4 marzo”;

VISTE le controdeduzioni della società pervenute in data 22 febbraio 2018 in cui si rappresenta quanto segue:

- nell’articolo si parlerebbe esclusivamente *“di impressioni di politici e assolutamente non di sondaggi che come ben sappiamo sono vietati dalla legge negli ultimi 15 giorni prima del voto”;*
- viene precisato inequivocabilmente che inequivocabilmente che la pubblicazione di sondaggi è vietata dalla legge;
- pur trattandosi di opinioni politiche e non di rilevazioni demoscopiche, la testata ha rimosso dal titolo le percentuali che avrebbero potuto dare adito a interpretazioni errate lette in modo sintetico all’interno di un titolo;

PRESO ATTO del parziale adeguamento attuato attraverso la rimozione delle percentuali dal titolo;

RILEVATO che dalla lettura dell’articolo oggetto di contestazione emerge che le percentuali diffuse non solo nel titolo (oggi rimosse), ma anche nel corpo del testo, contrariamente a quanto dedotto dalla società, lungi dal rappresentare le emozioni e le sensazioni, sono idonee a ingenerare nel lettore la percezione di essere di fronte a dati rappresentativi della popolazione, come nel caso di un sondaggio;

RITENUTO che la diffusione del numero in percentuale abbia un forte impatto sul lettore e sia idonea a condizionarne il convincimento politico;

RITENUTO che scopo primario della norma sia costituito dall’intento di scongiurare il pericolo che sondaggi e rilevazioni del *trend* di voto, espresse in percentuale, influenzino l’elettorato fluttuante;

RITENUTO che l’adeguamento non sia sufficiente ad elidere completamente la lesività della condotta antigiuridica posta in essere dalla testata giornalistica;

CONSIDERATO che l’art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dispone che *“Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni è vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto”;*

CONSIDERATO che l’art. 7, comma 1, del regolamento allegato alla delibera n. 256/10/CSP dispone che *“Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni e fino alla chiusura delle operazioni di voto è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati realizzati in un periodo antecedente a quello del divieto”;

CONSIDERATO che l’art. 25, comma 2, della delibera n. 1/18/CONS stabilisce che: *“In particolare, nei quindici giorni precedenti la data del voto, secondo quanto previsto dall’art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori. Tale divieto si estende anche alle manifestazioni di opinione che, per le modalità di realizzazione e diffusione, possono comunque influenzare l’elettorato”;*

CONSIDERATO che l’art. 10, comma 7, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dispone che *“In caso di violazione dell’articolo 8, l’Autorità ordina all’emittente o all’editore interessato di dichiarare tale circostanza sul mezzo di comunicazione che ha diffuso il sondaggio con il medesimo rilievo, per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, con cui i sondaggi stessi sono stati pubblicizzati”;*

CONSIDERATO che l’art. 12, comma 4 del regolamento allegato alla delibera n. 256/10/CSP stabilisce che *“Restano ferme le sanzioni previste dall’articolo 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relativamente ai sondaggi politici ed elettorali.”;*

RITENUTO che lo scopo della disciplina in materia di diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa risponde a esigenze di correttezza e completezza dell’informazione, con particolare riferimento al periodo della campagna elettorale;

RITENUTO che la diffusione dei numeri in percentuale, così come operata dalla testata, non rappresenti le sensazioni di alcuni soggetti politici, ponendosi esclusivamente come un asettico dato numerico;

RITENUTO che il contenuto contestato si presti ad avere un impatto condizionante sul lettore, di fatto in elusione di quanto disposto dall’art. 8, della legge n. 28/2000;

RAVVISATA, pertanto, la violazione del combinato disposto di cui all’art. 8, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dell’art. 25, della delibera n. 1/18/CONS e dell’art. 7 del regolamento approvato dall’Autorità con delibera n. 256/10/CSP;

UDITA la relazione del Presidente;

ORDINA

alla società Uomini & Affari S.r.l., testata giornalistica “*Affari Italiani*” (www.affaritaliani.it), di pubblicare entro 2 giorni dalla notifica del presente provvedimento, sulla *homepage* del sito www.affaritaliani.it, per quindici giorni consecutivi, con le medesime caratteristiche dell’articolo contestato, la circostanza della



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

violazione dell'art. 8 della legge n. 28/2000, per aver aggirato il divieto di pubblicazione dei sondaggi nei quindici giorni antecedenti al voto con l'articolo diffuso in data 20 febbraio 2018 intitolato "*Elezioni 2018 Pd crollo. Pd sotto 20%. Elezioni, numeri choc per Pd: eccoli - Elezioni 2018 sondaggi: da sabato 17 febbraio è vietata per legge la pubblicazione di sondaggi elettorali e sentiment sulle elezioni politiche 2018 del 4 marzo*". Tale comunicazione deve recare espresso riferimento al presente provvedimento.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "*Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Direzione contenuti audiovisivi - Centro Direzionale - Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli*", o all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla società Uomini & Affari S.r.l. e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 26 febbraio 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi